



COMUNE DI DUGENTA

Provincia di Benevento

Via Nazionale, 139 cap 82030 - tel.0824/978003 - Fax 0824/978381
E-mail: protocollo@comune.dugenta.bn.it – PEC: protocollo.dugenta.bn@pcert.it

ORDINANZA N.25 DEL 3/12/2020

Ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'art. 50 comma 5 del D.Lgs.267/2000.

Provvedimenti finalizzati al contenimento e contrasto del contagio nell'ambito dell'emergenza COVID-19. Disposizione di sospensione delle attività educative e didattiche in presenza delle scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale di Dugenta dal 4 Dicembre 2020 al 23 dicembre 2020.

IL SINDACO

Visti:

- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n.13, successivamente abrogato dal decreto-legge n.19 del 2020 ad eccezione dell'articolo 3, comma 6-bis, e dell'articolo 4;
- il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n.35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- il decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 con la quale è stato prorogato lo stato di emergenza fino al 15 ottobre 2020;
- il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n.124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»;
- il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020 con la quale è stato prorogato lo stato di emergenza fino al 31 gennaio 2021;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n.35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020, recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

- l'ordinanza del Ministro della Salute del 13 novembre 2020 ed in particolare l'art. 1 Misure urgenti di contenimento del contagio nei territori di cui agli allegati 1 e 2 che stabilisce "1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, ferme restando le misure previste nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020, le misure di cui all'art.2 del richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 sono applicate nei territori di cui all'allegato 1 e le misure di cui all'art. 3 del medesimo decreto sono applicate nei territori di cui all'allegato 2.";

Considerato che la Campania è stata inserita nell'allegato 2 (zona rossa) della richiamata ordinanza del Ministro della Salute del 13 novembre 2020;

Vista l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 93 del 28 novembre 2020 ad oggetto "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 Disposizioni concernenti l'attività didattica sul territorio regionale e in particolare i seguenti punti:

"1.1. con decorrenza dal 30 novembre 2020 e fino al 7 dicembre 2020, fatto salvo quanto previsto al successivo punto 1.2, restano sospese le attività didattiche in presenza delle classi della scuola primaria diverse dalla prima, quelle della prima classe della scuola secondaria di primo grado nonché quelle concernenti i laboratori. E' dato mandato alle AA.SS.LL. territorialmente competenti con il supporto dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno di continuare gli screening, attraverso somministrazione di tamponi anti genici, su base volontaria, al personale docente e non docente, agli alunni interessati e relativi familiari conviventi, in vista della ripresa delle attività in presenza a far data dal 9 dicembre 2020;

1.2. con decorrenza immediata restano comunque consentite in presenza le attività destinate agli alunni con bisogni educativi speciali e/o con disabilità, previa valutazione, da parte dell'Istituto scolastico, delle specifiche condizioni di contesto e in ogni caso garantendo il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica a distanza;

1.3. con decorrenza immediata, restano altresì consentite le attività in presenza dei servizi educativi e della scuola dell'infanzia (sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni) e della prima classe della scuola primaria, nonché delle pluriclassi della scuola primaria che comprendano la prima. E' demandato alle ASSL territorialmente competenti il monitoraggio dell'andamento dei contagi e la comunicazione ai Sindaci dei dati di rispettivo interesse. E' consentito ai Sindaci, sulla base di situazioni di peculiare criticità accertate con riferimento ai territori di competenza, l'adozione di provvedimenti di sospensione delle attività in presenza o di altre misure eventualmente necessarie. Resta demandata ai dirigenti scolastici la verifica delle ulteriori condizioni, anche relative al personale in servizio, per l'esercizio in sicurezza dell'attività didattica in presenza;

1.4. è dato mandato all'Unità di crisi regionale di programmare periodiche misure di screening relative al mondo della scuola, con modalità tali da consentirne la capillarità sul territorio;"

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e il notevole incremento dei casi sul territorio comunale negli ultimi giorni;

Preso atto che l'Unità di crisi regionale, sulla base del quotidiano monitoraggio dei dati epidemiologici della Regione, ha concluso che occorre proseguire in una stringente politica sanitaria di prevenzione e che occorre valutare l'apertura graduale delle scuole a condizione che si proceda con azioni preventive di screening dei relativi contesti;

Ritenuto che la riapertura delle scuole, sia pur circoscritta a sola una parte della popolazione scolastica, potrebbe determinare, in considerazione dello specifico contesto epidemiologico di Dugenta, un incremento del rischio di contagio, derivante dalle maggiori occasioni di mobilità e socialità;

Viste le richieste pervenute al protocollo del Comune da parte dei genitori dei bambini frequentanti la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado di Dugenta con le quali si chiede di posticipare l'apertura della scuola in presenza dopo le festività natalizie;

Tenuto conto dei report quotidiani dell'ASL BN che indicano un numero sempre molto alto di casi di positività al Covid-19 nella provincia di BN e dei gravissimi rischi connessi all'eventuale diffusione del virus negli ambienti scolastici;

Visto l'art. 32 della Legge n. 833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, competenze in materia di adozione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;

Richiamato il D. Lgs n. 267/2000 nella parte in cui disciplina le prerogative del Sindaco, e in particolare l'art. 50 del suddetto decreto;

ORDINA

la sospensione delle attività educative e didattiche in presenza delle scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale di Dugenta, dal 4 Dicembre 2020 al 23 dicembre 2020, fatto salvo quanto previsto al punto 1.3 dell'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Campania n.93 del 28 novembre 2020 indicata in premessa;

Dette disposizioni si intendono applicate anche nei confronti delle Scuole private e paritarie.

Il mancato rispetto delle misure di cui al presente provvedimento è sanzionato ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti.

DISPONE

- la presente ordinanza, immediatamente esecutiva, è resa nota mediante pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale, nonché sul sito web istituzionale dell'Ente;

- la trasmissione:

- Alla Prefettura di BN;
- Al Dirigente Scolastico dell'Istituto comprensivo da Vinci di Dugenta;
- Al C.O.C. anche per l'informazione alla popolazione;
- Al Comando Stazione dei Carabinieri di Dugenta;

Avverso la presente ordinanza è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al TAR Campania o, in alternativa, entro 120 giorni dalla medesima pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

INFORMA

A norma dell'articolo 3 Comma 4 della legge 07/08/1990 N° 241, si avverte che avverso la presente Ordinanza, in applicazione della legge 06/12/1971 N° 1034 e successive modificazioni, chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere al T.A.R. CAMPANIA, per motivi di legittimità entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune, ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni decorrenti dalla medesima data.

Dugenta, 3 Dicembre 2020.

*Il Sindaco
f.to Clemente Di Cerbo*